

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per gli uffici e gli studi professionali

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

RSA è sottoposta all'Autorità di Vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito:

Financial Services Authority (FSA).

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 44.400.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 62.200.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 106.600.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è di 1,47. Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è **prorogato per un anno e così successivamente, secondo la modalità del tacito rinnovo**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Incendio
(B)	Furto e Rapina
(C)	Elettronica
(D)	Responsabilità Civile
(E)	Assistenza

La Polizza prevede altresì talune **condizioni particolari** (Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio; Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi), valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza. Per ulteriori informazioni si rimanda agli Articoli P.1 e P.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- (A) **Incendio** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:
- incendio;**
 - fulmine;**
 - esplosione, implosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
 - autocombustione;**
 - caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali**, loro parti o cose da questi trasportate;
 - urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;
 - bang sonico;**
 - fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
 - acqua condotta fuoriuscita** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate;
 - fuoriuscita di fumo;**
 - eventi atmosferici;**
 - eventi sociopolitici.**

La Compagnia risponde inoltre delle seguenti garanzie, a condizione che sia assicurata la relativa partita:

- Ricorso terzi (**Partita 3**);
- Rischio locativo (**Partita 1**);
- Lastre ed insegne (**Partita 4**);
- Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale (**Partita 5**).

Per ulteriori dettagli in merito all'oggetto della copertura assicurativa offerta, si rinvia agli Articoli A.1 e A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Articolo A.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede ulteriori **condizioni aggiuntive sempre operanti** (buona fede, colpa grave, anticipo indennizzi, onorario periti, oggetti personali dei dipendenti, danni consequenziali,

parificazione danni da incendio, spese di demolizione e sgombero, spese per la rimozione, ricollocamento e trasporto del contenuto non danneggiato, spese per il rimpiazzo del combustibile, oneri di ricostruzione, partecipazione a mostre e fiere, rovina di ascensori e montacarichi, fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici, assicurazione di "Cose Particolari", rinuncia alla rivalsa), per ulteriori dettagli in merito alle quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura assicurativa offerta prevede altresì alcune **condizioni aggiuntive a pagamento** (Acqua piovana; Grandine su enti fragili; Rigurgiti di fognature; Danni da gelo; Sovraccarico neve), per le quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo A.4.

Avvertenza: assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale – Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- causati da **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con **dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;**
- causati da **terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;**
- di **smarrimento, furto, consumato o tentato, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati**, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da **usura, corrosione o difetti del materiale;**
- subiti dalle **merci in refrigerazione**, per effetto di

mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- **indiretti** quali **cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro** o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- causati da **macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario;**
- diretti e indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - **virus informatici** di qualsiasi tipo;
 - **accesso e utilizzo dei sistemi informatici** da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software**, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli da A.1 ad A.4. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti nella copertura assicurativa offerta.

FABBRICATO assicurato per € 500.000

CASO A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato (esempio di applicazione di limite di indennizzo e franchigia)

Garanzia prestata a Valore Intero con il limite di indennizzo dell'80% delle somme assicurate e con la franchigia di € 500.

Limite di indennizzo per il fabbricato: € 500.000 × 80% = € 400.000.

-
- A1)** Danno pari ad € 4.000 (rientrante nel limite di indennizzo)
- Calcolo dell'indennizzo = € 4.000 (danno) – € 500 (franchigia) = € 3.500
- A2)** Danno pari ad € 450.000 (superiore al limite di indennizzo)
- Calcolo dell'indennizzo: € 450.000 (danno) – € 500 (franchigia) = € 449.500 (importo superiore al limite massimo di indennizzo)
 - Importo indennizzato = € 400.000
-

CASO B - Sovraccarico neve (esempio di applicazione di un limite di indennizzo con scoperto e minimo scoperto)

Limite di indennizzo del 50% dei capitali assicurati.
Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro.

- Limite di indennizzo per il fabbricato: € 500.000 x 50% = € 250.000.
-
- B1)** Danno pari ad € 4.000 (rientrante nel limite di indennizzo)
- Calcolo dello scoperto: € 4.000 x 10% = € 400 (inferiore al minimo di € 500)
 - Calcolo dell'indennizzo: € 4.000 (danno) – € 500 (minimo scoperto) = € 3.500
- B2)** Danno pari ad € 10.000 (rientrante nel limite di indennizzo)
- Calcolo dello scoperto: € 10.000 x 10% = € 1.000
 - Calcolo dell'indennizzo: € 10.000 (danno) – € 1.000 (scoperto) = € 9.000
- B3)** Danno pari ad € 450.000 (superiore al limite di indennizzo)
- Calcolo dello scoperto: € 450.000 x 10% = € 45.000
 - Calcolo dell'indennizzo: € 450.000 (danno) – € 45.000 (scoperto) = € 405.000 (importo superiore al limite massimo di indennizzo)
 - Importo indennizzato = € 250.000
-

CASO C - Onorario periti (esempio di applicazione di un limite sull'indennizzo)

Limite di indennizzo pari al 5% del danno materiale diretto con il massimo di € 2.500

- C1)** Sinistro liquidato in € 19.000
- Calcolo limite di indennizzo per onorari periti: € 19.000 x 5% = € 950
 - in caso di spese di perizia per € 800, le stesse saranno indennizzate totalmente;
 - in caso di spese di perizia di € 1.000, rimarranno a carico dell'assicurato € 1.000 – € 950 = € 50,

e verranno indennizzati € 950.

- C2)** Sinistro liquidato in € 400.000
- Calcolo limite di indennizzo per onorari periti: € 400.000 x 5% = € 20.000 (importo superiore al massimo di € 2.500)
 - in caso di spese di perizia per € 2.500, le stesse saranno indennizzate totalmente;
 - in caso di spese di perizia di € 5.000, rimarranno a carico dell'assicurato € 5.000 – € 2.500 = € 2.500, e verranno indennizzati € 2.500.
-

CASO D - Merci in refrigerazione (esempio di applicazione di uno scoperto su somma assicurata a Primo Rischio Assoluto)

Somma assicurata a P.R.A. = € 10.000

Scoperto 10% min. € 250

- D1)** Danno pari ad € 1.000
- Calcolo scoperto: € 1.000 x 10% = € 100 (importo inferiore al minimo)
 - Calcolo dell'indennizzo: € 1.000 – € 250 = € 750
- D2)** Danno pari ad € 5.000
- Calcolo scoperto: € 5.000 x 10% = € 500
 - Calcolo dell'indennizzo: € 5.000 – € 500 = € 4.500
- D3)** Danno pari ad € 15.000 (importo superiore alla somma assicurata)
- Calcolo dello scoperto: € 10.000 x 10% = € 1.000
 - Calcolo dell'indennizzo: € 10.000 – 1.000 = € 9.000
-

(B) Furto e Rapina – la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- a) furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
- 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- L'assicurazione vale anche per i furti commessi:
- 4) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono

- protette da solo vetro fisso;
- 5) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, o di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - 6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda.

Per le cose custodite in casseforti ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

- b) rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia della polizza, che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le caratteristiche indicate all'Articolo B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Articolo B.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede ulteriori **garanzie aggiuntive sempre operanti** (parificazione danni di furto, portavalori, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici cagionati dai ladri, furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, rimborso delle spese documentate per la sostituzione delle serrature, assicurazione di "Cose Particolari"), per ulteriori dettagli in merito alle quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura assicurativa offerta prevede altresì la **condizione aggiuntiva a pagamento** "Garanzia portavalori assicurata con partita separata", per la quale si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo B.4.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo B.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di **incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria ed uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
- **agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;**
- **commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - da persone che abitano con quelle indicate al punto

- **precedente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
- **da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;**
- **da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;**
- **da persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;**
- **causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;**
- **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;**
- **indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;**
- **causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario.**

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli B.2, B.3 e B.4. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie e limiti di indennizzo previsti nella copertura assicurativa offerta.

CASO A - Garanzia portavalori (esempio di applicazione di un limite di indennizzo con scoperto)

Somma assicurata Contenuto = € 20.000.

Limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Calcolo del limite di indennizzo: $20.000 \times 10\% = € 2.000.$

A1) Scippo per € 1.400

- Calcolo scoperto: $€ 1.400 \times 10\% = € 140$
- Indennizzo: $€ 1.400 - € 140 = € 1.260$

A2) Scippo per € 2.500 (importo superiore al limite)

- Calcolo scoperto sul limite: $€ 2.000 \times 10\% = € 200$
- Indennizzo: $€ 2.000 - € 200 = € 1.800$

CASO B - Danni da furto attraverso una finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme) (esempio di applicazione di uno scoperto)

Somma assicurata Contenuto = € 20.000.

E' previsto lo scoperto del 20%.

B1) Furto per € 5.000

- Calcolo dello scoperto: € 5.000 x 20% = € 1.000
- Calcolo dell'indennizzo: € 5.000 – € 1.000 = € 4.000

B2) Furto per € 21.000

- Calcolo scoperto sulla somma assicurata: € 20.000 x 20% = € 4.000
 - Importo indennizzato = € 20.000 – € 4.000 = € 16.000
-

(C) Elettronica – La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono compresi i danni alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio. I danni da fenomeno elettrico sono prestati in eccedenza a quanto già assicurato ai sensi della Sezione A) Incendio. La copertura assicurativa offerta prevede altresì la **condizione aggiuntiva a pagamento** "Garanzia ricostruzione dati e programmi in licenza d'uso prestata con partita separata", per la quale si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo C.5. **Avvertenza:** la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo**

- e) **di installazione originaria per le cose fisse;**
- e) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- f) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- g) **attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;**
- h) **a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- i) **per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;**
- l) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- m) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;**
- n) **causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- o) **dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;**
- p) **derivanti da eventi garantiti alle Sezioni A) e B);**
- q) **ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;**
- r) **verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;**
- s) **causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;**
- t) **diretti e indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o**

altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo C.3.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si rinvia al meccanismo di funzionamento di franchigie, limiti di indennizzo e scoperti descritto nella Sezione A) Incendio della presente Nota informativa.

(D) Responsabilità civile – la Compagnia si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere indenne l'Assicurato:

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per **morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell'ufficio o studio professionale assicurato, comprese eventuali attività svolte all'esterno dello stesso.

Si intende comunque esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Ai sensi dell'Articolo D.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- A. il **coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato**, nonché **ogni altro parente od affine con lui convivente**;
- B. quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i **legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori**;
- C. le persone che essendo in rapporto di

dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

b) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate dal precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata **un'invaldità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

Da tale assicurazione **sono escluse in ogni caso le malattie professionali**. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.

Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche.

La copertura assicurativa offerta prevede, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti **estensioni di garanzia**. Per un'elencazione completa delle estensioni di garanzia e maggiori dettagli, si rinvia all'Articolo D.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- i. **Insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole.**
- ii. **Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività.**
- iii. **Manutenzione dei fabbricati.**
- iv. **Danni a mezzi sotto carico e scarico.**
- v. **Prelievo, rifornimento e consegna.**

vi. **Committenza auto.**

vii. **Responsabilità dei familiari e collaboratori non dipendenti.**

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo D.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da **furto**;
- da **circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore**, nonché da **navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili**;
- da **impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età**;
- alle **opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori**;
- alle **cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni**;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da **detenzione o impiego di esplosivi**;
- verificatisi **in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente** (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- **causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario.**

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo D.2.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie, limiti di indennizzo e scoperti previsti nella copertura assicurativa offerta.

Massimale assicurato = € 1.000.000

CASO A - (esempio applicazione di una franchigia)

A seguito di fuoriuscita di acqua condotta dall'impianto idrico dell'ufficio si allaga il negozio sottostante.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150.

Il risarcimento del terzo ammonta ad € 24.000:

l'indennizzo sarà pari ad € 24.000 – € 150 = € 23.850.

CASO B - (esempio di applicazione di limite di risarcimento e scoperto)

A seguito del sinistro di cui al caso A) il negozio è costretto a chiudere per alcuni giorni.

Il limite di risarcimento previsto per la garanzia Interruzioni o sospensioni di attività di terzi è pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 100.000 e prevede uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000. Calcolo del limite di risarcimento: € 1.000.000 × 10% = € 100.000.

B1) La richiesta danni ammonta ad € 9.000

- Calcolo dello scoperto: € 9.000 × 10% = € 900 (importo inferiore al minimo) – scoperto applicabile € 1.000
- Calcolo dell'indennizzo: € 9.000 – € 1.000 = € 8.000

B2) La richiesta danni ammonta ad € 50.000

- Calcolo dello scoperto: € 50.000 × 10% = € 5.000
- Calcolo dell'indennizzo: € 50.000 – € 5.000 = € 45.000

B3) La richiesta danni ammonta ad € 200.000 (importo superiore al massimo risarcimento)

- Calcolo dello scoperto: € 100.000 × 10% = € 10.000
 - Calcolo dell'indennizzo: € 100.000 – € 10.000 = € 90.000
-

(E) Assistenza – la Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'ufficio o studio professionale dell'Assicurato, si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti indicati all'Articolo E.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le seguenti prestazioni:

- a) **invio di un idraulico per interventi di emergenza;**
- b) **invio di un elettricista per interventi di emergenza;**
- c) **invio di un fabbro per interventi di emergenza;**
- d) **invio di un serrandista in caso di emergenza;**
- e) **invio di un sorvegliante;**
- f) **rientro anticipato;**

Ogni prestazione, viene fornita **fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.**

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo E.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **massimali di spesa**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo E.1.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni massimali di spesa previsti nella copertura assicurativa offerta.

CASO A

A causa della rottura di un tubo si rende necessario l'intervento di un idraulico.

La Compagnia tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di € 260.

- La spesa sostenuta ammonta ad € 200 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale.

Restano a carico dell'assicurato € 150 di materiale.

La Compagnia indennizzerà € 200.

- La spesa sostenuta ammonta ad € 350 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale.

Restano a carico dell'assicurato € 150 di materiale, ed € 350 – € 260 = € 90 di uscita/manodopera.

La Compagnia indennizzerà € 260.

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato dai seguenti articoli:

- Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Articolo 19 - Trasloco delle cose assicurate;
- Articolo B.5 - Esclusioni, lett. e)

ai quali si rinvia per informazioni di dettaglio circa l'operatività delle condizioni di sospensione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare

la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo I delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso in cui il fabbricato nel quale si trova l'ufficio assicurato ospita un nuovo supermercato che occupa la metà della superficie complessiva del fabbricato stesso. In tal caso, viene meno il requisito previsto dall'Articolo 22 lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in forza del quale la garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva ad uso civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Può essere concesso il frazionamento semestrale senza alcun aumento di premio purchè l'importo della rata stessa non sia inferiore a € 150.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 345
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 113,85

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provigioni riconosciute all'Intermediario	€ 79,35	23%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenza: in relazione alla copertura contro i rischi derivanti da Incendio, la Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al suo diritto di rivalersi verso taluni terzi responsabili del danno (per esempio fornitori, clienti, ecc.). In ogni caso, non è prevista rivalsa nei confronti del Contraente o Assicurato, salvo ne venga accertato il dolo successivamente alla liquidazione del danno. Per ulteriori dettagli, si rinvia all'Articolo A.3 lett. r) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte

della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono **a carico del Contraente**. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A | Incendio: **22,25%**;
- Sezione B | Furto e Rapina: **22,25%**;
- Sezione C | Elettronica: **21,25%**;
- Sezione D | Responsabilità civile: **22,25%**;
- Sezione E | Assistenza: **10%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In relazione alla **Sezione (A) Incendio**, alla **Sezione (B) Furto e Rapina** e alla **Sezione (C) Elettronica**, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;** oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) **fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia all'Articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia **entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di denuncia, si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In relazione alla **Sezione (E) Assistenza**, la Compagnia ha

affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nell'Articolo E.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - I 6122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, per la tutela dei propri diritti.

In alternativa, i reclami possono essere indirizzati presso la sede legale sita nel Regno Unito St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL attraverso lettera raccomandata A/R.

L'autorità straniera deputata a ricevere tali reclami è la **Financial Service Authority (FSA)**.

14. Arbitrato

Non è prevista alcuna ipotesi di arbitrato.

RSA – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il rappresentante legale
Dr. Fabrizio Moscone
Chief Executive Officer*



RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Addetti:

persone partecipanti all'attività, compresi i titolari e i loro familiari.

Armadio corazzato:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battenti** costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- **peso minimo:** 300 Kg.

Assicurato:

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Cassaforte murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti** in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
- **battente** in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
- **movimento di chiusura** azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- **dispositivo di ancoraggio** ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Cassaforte non murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battente** di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- **peso minimo:** 200 Kg.

Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contenuto:

complesso dei beni mobili pertinenti l'ufficio o studio professionale assicurato e precisamente: mobilio, arredamento, quadri ed oggetti d'arte (**esclusi preziosi**) **con il limite di € 7.500,00 per singolo oggetto**, campionari e strumenti professionali inerenti l'attività, macchine per ufficio, macchine elettroniche, macchinari ed attrezzature (**esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti**), armadi di sicurezza o corazzati o cassaforti o blocchi di cassette di sicurezza (**esclusi i relativi contenuti**), impianti di prevenzione e di allarme, insegne e tende esterne **purché stabilmente ancorate alle strutture murarie, compresi valori, sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500,00; qualora i valori siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo è elevato al 30% con il massimo di € 7.500,00.** Sono esclusi: titoli di pegno, cose particolari e collezioni in genere. Sono inoltre comprese le addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di "Fabbricato".

Contraente:

soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione Responsabilità Civile).

Cose particolari:

archivi, documenti, disegni, fotografie, microfilms, registri.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, sito nell'ubicazione indicata in polizza, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrato, parquet, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per l'illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, scale mobili, affreschi e statue non aventi valore artistico, muri di cinta, tettoie, porte e cancelli manovrabili anche elettricamente, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature,

moquette, dipendenze e pertinenze – **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti** – quali centrale termica, box o garage ad uso privato ed **escluso quanto indicato sotto la denominazione "Contenuto"**. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Fissi ed infissi:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Macchine elettroniche:

sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, centralini telefonici, telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina avente componenti elettronici inerente l'ufficio o studio professionale assicurato ed ivi riposta.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Portavalori:

l'Assicurato, un suo familiare o qualunque addetto dell'ufficio o studio professionale incaricato del trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Preziosi:

oggetti d'oro e di platino o montati su suddetti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso.

Primo rischio assoluto:

in questa forma di assicurazione, l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.

Programma in licenza d'uso:

sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Responsabilità civile:

responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.**

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Supporti di dati:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo:

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, o per il rimpiazzo dell'arredamento, macchinario e attrezzatura, macchine elettroniche con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

Valore al momento del sinistro:

per il fabbricato il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; per il contenuto il costo per il rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Valori:

denaro, titoli di credito in genere, carte valori ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo francobolli, marche da bollo, valori bollati, buoni pasto) **esclusi i preziosi.**

Vetro antisfondamento:

si intende quello costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Glossario relativo alla Sezione (E) Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato:

il titolare dell'esercizio e i suoi collaboratori.

Esercizio:

l'ufficio o studio professionale situato nel territorio italiano, la cui ubicazione è indicata in polizza.

Prestazioni:

le assistenze fornite all'Assicurato dalla Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato a termini di polizza.

Struttura Organizzativa:

è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici ed operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con RSA - Sun Insurance Office Ltd. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di RSA - Sun Insurance Office Ltd., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

